

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1130-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, SALVI, GUALTIERI, RONCHI,
SELLITTI, ROGNONI, FOLLONI, FALOMI, MANIERI, PASSIGLI e
VILLONE**

(V. Stampato n. 1130)

approvato dal Senato della Repubblica il 9 marzo 1995

(V. Stampato Camera n. 2206)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1995*

**Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di
amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Nuove norme sulla nomina e sulla revoca
del Consiglio di amministrazione della
RAI-TV Spa**

Art. 1.

1. Il Consiglio d'amministrazione della Rai-radiotelevisione italiana spa è composto di sei membri, tre eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica. Ogni membro della Camera e del Senato esprime sulla scheda due preferenze e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano d'età. Il consiglio elegge al proprio interno e a maggioranza il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se assunte a maggioranza, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni le Camere sono convocate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione per procedere alla elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione, i quali assumeranno la carica entro i successivi quindici giorni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Nuove norme sulla nomina e sulla revoca
del consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa**

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le competenze del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Al termine delle votazioni di cui all'articolo 2, viene stilata una graduatoria fra quanti hanno riportato voti e sono risultati eletti: l'ordine di elezione non ha alcun effetto sull'attribuzione delle competenze ai consiglieri.

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di nove membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali e provinciali, ai consigli dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di lavoro o di interesse con imprese o società

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso ivi compresa l'ipotesi di privatizzazione anche parziale del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa secondo la facoltà prevista dal referendum dell'11 giugno 1995, quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica, ed uno è cooptato dagli otto membri nominati dalle Camere. La nomina dei membri di competenza delle Camere avviene sulla base di elezione effettuata su liste di due nominativi presentate da almeno venti deputati alla Camera dei deputati e da almeno dieci senatori al Senato della Repubblica e depositate presso le rispettive Segreterie generali almeno tre giorni prima della data di convocazione delle Assemblee. Nessun nominativo può essere incluso in più di una lista. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprime il proprio voto a favore di una lista e risultano nominati i candidati inseriti nelle due liste che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti di lista risultano nominati i candidati più anziani d'età fino alla concorrenza del numero di membri da nominare. I membri del consiglio di amministrazione assumono la carica dieci giorni dopo la nomina e durano in carica tre anni. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede mediante cooptazione con il voto favorevole di almeno sei membri. I membri eletti in sostituzione di membri cessati durano in carica per la durata residua del mandato dei membri che sostituiscono. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se assunte a maggioranza con la presenza di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dai seguenti: «Gli otto membri eletti dal Parlamento provvedono, all'unanimità entro i primi sette giorni dall'assunzione della carica e con la maggioranza dei tre quarti nei successivi sette giorni, alla cooptazione del nono membro, al quale è affidata la carica di presidente e di amministratore delegato. Al presidente e amministratore delegato sono attribuiti tutti i poteri del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli che il codice civile riserva alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e del potere di nomina dei direttori di rete, di testata e dei supporti. Qualora entro il termine di quattordici giorni dall'insediamento degli otto consiglieri il presidente non venga cooptato, il consiglio decade e i suoi membri non sono rinominabili. Entro i successivi trenta giorni le Camere provvedono alla nomina dei nuovi otto consiglieri. Nelle more della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, i poteri del medesimo sono assunti da un amministratore unico nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro cinque giorni dalla decadenza degli otto consiglieri nominati dalle Camere».

(Si veda l'articolo 3)

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto il seguente:

«9-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in caso di mancato rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione medesima, revoca il consiglio di amministrazione, con deliberazione da assumere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

1. La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al parlamento europeo, al parlamento nazionale, ai consigli regionali e provinciali, ai consigli dei comuni superiori a 15.000 abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di lavoro o di interesse con imprese interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva. La carica di membro del Consiglio di amministrazione non è rinnovabile.

Art. 3.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze, revoca il Consiglio di amministrazione, con deliberazione da as-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente o dell'amministratore unico, l'organo amministrativo determina e rende pubblici i criteri relativi alla gestione del personale, alla definizione delle collaborazioni e alla gestione degli appalti e definisce il quadro complessivo delle cariche di direttori di rete, di testata e dei supporti avvalendosi dei poteri di nomina, revoca o conferma. Qualora non confermati entro il predetto termine di quindici giorni i direttori di rete, di testata e dei supporti in carica cessano dalle funzioni. I direttori di rete, di testata e dei supporti nominati o confermati dall'amministratore unico decadono se non confermati dal nuovo consiglio.

5. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441.

Soppresso

(Si veda l'ultimo periodo del capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 1)

Soppresso

(Si veda il capoverso 9-bis del comma 3 dell'articolo 2)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sumersi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(Si veda il comma 2 dell'articolo 1)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con la nomina dei nuovi consiglieri il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede soltanto all'ordinaria amministrazione e decade con la nomina del presidente ovvero dell'amministratore unico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.